



COMUNE DI BULZI

PROVINCIA DI SASSARI

Prot. 2662

Tel. 079-588845 – Fax 079588343
e-mail: amministrativo@comune.bulzi.ss.it
pec: protocollo@comune.bulzi.ss.it

ORDINANZA N. 8 DEL 06 novembre 2015

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale con istituzione temporanea del divieto di transito e sosta per lavori di regimazione acque piovane e ripristino viario strade comunali esterne.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione prot.n. 2645 del 06.11.2015 inoltrata dall'Ufficio tecnico comunale, attraverso la quale, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di sistemazione di regimazione acque piovane e il contestuale ripristino viario delle strade comunali esterne, viene richiesta la chiusura al transito veicolare delle strade interessate dai predetti lavori.

PRESO ATTO che le strade oggetto dell'intervento di sistemazione sono le seguenti:

1. Strada Comunale Bulzi – Concatile
2. Strada Comunale di San Giorgio
3. Strada Comunale di Laerru
4. Strada Comunale di Samunadolza
5. Strada Comunale Nuraghe Ruiu
6. Strada Comunale Puttu e Aidu
7. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 2° tratto
8. Strada Comunale di Finuiedu
9. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 1° tratto
10. Strada Comunale di Prunizza
11. Strada Comunale Badde Reghe

CONSIDERATO che per poter dar luogo all'esecuzione dei lavori di cui sopra, in condizioni di sicurezza e garantire l'ordine pubblico, occorre regolamentare la circolazione veicolare nelle suddette strade, attraverso l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta.

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

VISTA la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione».

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

ORDINA

A far data dal giorno 09.11.2015 al 19.12.2015 l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta, a tutte le categorie di veicoli, nelle sotto elencate strade

1. Strada Comunale Bulzi – Concatile
2. Strada Comunale di San Giorgio
3. Strada Comunale di Laerru
4. Strada Comunale di Samunadolza
5. Strada Comunale Nuraghe Ruiu
6. Strada Comunale Puttu e Aidu
7. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 2° tratto
8. Strada Comunale di Finuiedu
9. Strada Comunale Perfugas – Castelsardo 1° tratto
10. Strada Comunale di Prunizza
11. Strada Comunale Badde Reghe

DISPONE

Compatibilmente all'esecuzione dei lavori, è consentito il transito locale agli aventi diritto che richiedo l'accesso ai fondi confinanti con le predette strade.

Sarà cura della ditta esecutrice dei suddetti lavori, posizionare la relativa segnaletica stradale in attuazione della vigente normativa (art. 21 del C.D.S e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Agli agenti della forza pubblica spetta il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere avverso la presente Ordinanza, in applicazione dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di decadenza di sessanta giorni:

o in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi del Codice della Strada.

La presente ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente è immediatamente efficace, ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla a pena di Legge.

Bulzi, li 06.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adonella Oggiano



AA